



CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA - REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N. 60/09

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

VISTI: gli articoli 17, 30, 68 e 81 del codice della navigazione nonché l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima;

RITENUTO: di dover prevedere una disciplina al fine di ottimizzare l'attività amministrativa connessa alle operazioni di alaggio e varo;

ORDINA

Art. 1 Nel circondario marittimo di Reggio Calabria le operazioni di alaggio e varo delle unità navali possono essere effettuate presso le strutture destinate a tali operazioni, come i cantieri navali, gli scali di alaggio e gli scivoli. Durante le operazioni i responsabili di tali strutture ovvero i proprietari delle unità navali in questione devono porre in essere tutte le vigenti disposizioni in materia e le prescrizioni di cui al successivo articolo 3 per quanto applicabili.

Art. 2 Per effettuare operazioni di alaggio e varo sulle banchine dei porti e, comunque, presso strutture diverse da quelle di cui al precedente articolo 1 la ditta che esegue le operazioni interessata deve far pervenire, anche via fax, alla locale autorità marittima, una comunicazione come da modello allegato alla presente ordinanza.

Art.3 L'alaggio e il varo devono essere eseguiti nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- operare in presenza di adeguate condizioni meteo-marine e di buona visibilità;
- delimitare la zona interessata, compreso lo spazio occupato dal veicolo che effettua il trasporto dell'unità navale;
- verificare che la zona, compreso lo specchio acqueo, interessata dalle operazioni sia libera da ingombri, veicoli e altre unità navali;
- predisporre un servizio, a mezzo di un addetto, per impedire il transito e la navigazione agli estranei, nella zona interessata dalle operazioni;
- sistemare delle cime per guidare il sollevamento e movimento in sospensione dell'unità navale;
- non generare inquinamenti sulla banchina e in mare, curando di rimuovere ogni rifiuto e materiale al termine delle operazioni.

Art.4 I contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del codice della navigazione, sempreché il fatto non costituisca diverso, più grave reato, ovvero reato.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza che entra in vigore dal 01 gennaio 2010.

Art.5 La presente viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito www.reggiocalabria.guardiacostiera.it/.

Reggio Calabria, lì 26.11.09

F.TO IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA

Alla Capitaneria di Porto di Reggio Calabria/All'Ufficio Locale Marittimo di _____

Il sottoscritto _____ rappresentante della ditta _____
_____ con sede in _____
alla Via _____ n. _____,

COMUNICA

che il giorno ____/____/____ alle ore ____ saranno effettuate le operazioni di all'alaggio/varo presso il porto _____ della dell'unità - tipo natante/imbarcazione - iscritta al n. _____ dei RID di _____ denominata _____ con le seguenti caratteristiche:

- lunghezza mt. _____
- larghezza mt _____
- dislocamento tonn. _____

DICHIARA CHE

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n° 60/09 in data 26/11/09 della capitaneria di porto di Reggio Calabria e di attenersi alle prescrizioni contenute all'articolo 3 della stessa;
- l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con idoneo mezzo ed attrezzature di sollevamento, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata della gru;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alla banchina ed alle infrastrutture portuali in genere;
- il personale addetto all'impiego del mezzo di sollevamento è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che la ditta è autorizzata a operare in base alle vigenti disposizioni in materia;
- nel caso la banchina fosse già interessata da altre attività, la scrivente darà inizio all'alaggio/varo una volta ultimate le altre operazioni;
- di manlevare l'autorità marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

_____, _____

In fede
